



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Kivel Mazuy Patrizia

Presso:

Kivel Mazuy Patrizia

Viale Gramsci N.10 80100 Napoli Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza collegiale

Si comunica che in data 07/02/2014 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza collegiale numero 866/2014 con il seguente esito:

Interlocutorio/A Rinvia Ad Altra Data,
sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 5064/2013

Parti	Avvocati
Aspat - Ass. Sanita' Privata Accreditata Territoriale, ed alt	Kivel Mazuy Patrizia

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania, ed altri	Palumbo Carla Barone Edoardo

Napoli, li' 07/02/2014

Il Direttore di Segreteria

N. 566/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05064/2013 REG.RIC.

Diritti di copia assolti



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5064 del 2013, proposto da:

ASPAT Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale,
ANPRIC Associazione Nazionale Presidi di Riabilitazione
Convenzionati, Centro C.F.R. Srl, Centro C.E.M. Spa, Centro
Antares Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, con
domicilio eletto presso la stessa in Napoli, viale Gramsci n. 10;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. Carla Palumbo e
Edoardo Barone, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81
presso la sede dell'ente;

nei confronti di

Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del
Settore Sanitario, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Carla Iovino nella qualità di Commissario ad acta presso U.T.G. Prefettura di Napoli, non costituiti;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3252 del 20/6/2011, confermata con decisione n. 740 del 11/2/2013 del Consiglio di Stato, sez. III, con declaratoria di nullità del decreto commissariale n. 81 del 5/7/2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con sentenza del TAR Campania, sez. I, n. 18850 del 10/11/2005, confermata con decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 190 del 23/1/2007, in accoglimento di ricorso proposto dall'ANPRIC e dall'ARIS avverso l'inerzia della Regione Campania, veniva dichiarato l'obbligo della medesima a procedere all'aggiornamento per il triennio 2003-2005 delle tariffe per le prestazioni sanitarie di riabilitazione, a suo tempo determinate per il periodo 2000-2002 con

delibera di Giunta regionale n. 3094 del 11/4/2000, tenendo conto del variare degli indici ISTAT e dei maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva di settore, in applicazione dell'art. 3, co. 6, del decreto ministeriale 15/4/1994 emanato in esecuzione dell'art. 8 del d. lgs. n. 502 del 1992;

- con sentenze n. 267 e n. 7110 del 2007, il TAR Campania ordinava la conclusione del procedimento e demandava al Prefetto di Napoli la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento della Regione;

- con delibera del 1/4/2008, pubblicata sul BURC del 14/4/2008, il Commissario ad acta all'uopo nominato provvedeva all'aggiornamento delle tariffe riconoscendo una percentuale del 7,7% secondo gli indici ISTAT e la maggiorazione del 2% comprensiva dell'incidenza sulle prestazioni delle variazioni dei costi;

- con sentenza n. 9488 del 28/7/2008, su ricorso della Regione, il TAR Campania annullava per difetto di istruttoria la determinazione commissariale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione in funzione del permanente obbligo di aggiornamento delle tariffe relativo al triennio in questione;

- con delibera n. 1 del 9/1/2009, pubblicata sul BURC del 19/1/2009, il Commissario ad acta approvava i nuovi aggiornamenti per il triennio 2003-2005 della tariffa approvata con delibera di Giunta regionale n. 3094 del 2000, applicando una percentuale del 7,7% di variazione ISTAT e del 13,72% per costi derivanti dalla

- contrattazione collettiva;
- successivamente, con deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 13/2/2009, pubblicata sul BURC il 2/3/2009, con l'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 dell'accordo tra Regione e Ministeri della salute e dell'economia sul piano di rientro per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, co. 180, della legge n. 311 del 2004, venivano adeguate le tariffe per gli anni 2003-2005 e 2006-2008 con una metodologia "a ritroso" sulla base della proposta tariffaria elaborata per il triennio 2009-2011;
 - con sentenza n. 1363 del 10/3/2009, il TAR Campania dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione contro il provvedimento commissariale del gennaio 2009, evidenziando che l'unico provvedimento sull'aggiornamento delle tariffe della riabilitazione per il periodo 2003-2005 è la delibera n. 224 del 13/2/2009.
 - con sentenza n. 3252 del 20/6/2011, confermata dal giudice di appello, il TAR Campania, ribadito il venir meno della delibera commissariale n. 1 del 2009, annullava la delibera n. 224 del 2009 in quanto l'aggiornamento delle tariffe operato dalla Regione risultava basato su determinazioni ancora in itinere relative al triennio 2009-2011 e su imprecise approssimazioni del costo del personale;
 - con decreto n. 81 del 5/7/2013 del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, sono state da ultimo approvate le tariffe per le prestazioni di riabilitazione relative

ai trienni 2003-2005 e 2006-2008, con riserva di determinazioni in merito agli arretrati chiesti dalle associazioni di categoria e di adeguamento alle eventuali prescrizioni dettate dai Ministeri della Salute e dell'Economia;

Rilevato che e le Associazioni ed i Centri ricorrenti lamentano la perdurante inerzia dell'autorità regionale, deducendo che il decreto commissariale n. 81 del 2013 sarebbe elusivo del giudicato con riferimento:

- all'applicazione di una riduzione forfettaria del costo del personale in considerazione della facoltà data ai centri di utilizzare personale a rapporto libero professionale non oltre il 28% rispetto al personale assunto;
 - alla mancata considerazione nel costo del personale di tutte le ore retribuite e non lavorate spettanti in base ai contratti collettivi;
 - alla mancata previsione dell'erogazione degli arretrati per gli anni trascorsi;
 - all'inesistenza della determinazione tariffaria attesa la mancanza del parere preventivo ministeriale prescritto dall'accordo Stato-Regione;
- Rilevato altresì che con atto n. 476 del 24/12/2013 (depositato dalla Regione resistente in camera di consiglio) i Ministeri della Salute e dell'Economia hanno espresso parere non favorevole sul decreto commissariale n. 81 del 2013, con richiesta di integrazioni e modifiche;

Ritenuto che ai fini della decisione occorre:

- acquisire una documentata relazione di chiarimenti della Regione e del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario sulle determinazioni che verranno adottate in relazione al sopravvenuto parere ministeriale n. 476/2013;

- effettuare una verifica delle tariffe determinate dalla Regione con riferimento agli specifici aspetti contestati dai ricorrenti in ordine ai calcoli effettuati sui costi standard del personale, all'uopo demandandone l'esecuzione alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che procederà in contraddittorio con le parti in causa;

Considerato che le relazioni di chiarimenti e la relazione di verifica con la relativa documentazione dovranno essere depositate presso la segreteria del Tribunale amministrativo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza a cura delle parti ricorrenti, le quali anticiperanno le eventuali spese occorrenti all'esecuzione degli incumbenti istruttori;

Riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione e rinvia l'ulteriore trattazione della causa alla camera di consiglio del 16 luglio 2014.

Manda la Segreteria per le conseguenti comunicazioni alle parti ed al

Ministero del Lavoro.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio
2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE




IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7/2/2014

IL SEGRETARIO



(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA


E' copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge

Sono fogli..... *sette*

Napoli, li..... **12 FEB. 2014**

Il Collaboratore di Cancelleria

Maurizio Chavara



STUDIO LEGALE
DE LORENZO - PALMA - KIVEL MAZUY

ASSOCIATI
PROF. AVV. RENATO DE LORENZO
PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA
AVV. PATRIZIA KIVEL MAZUY

Napoli, 6/2/2014

Spett.le
ANPRIC
ASPAT
CFR
CEM
ANTARES

Oggetto Giudizio TAR Campania Napoli I sez. nrg. 5064/2013 – ord. N. 866/2014

Mi è giunto proprio in questo momento l'avviso, a mezzo pec, dell'ordinanza interlocutoria emessa sul giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del TAR Campania Napoli n. 3555/2011 con declaratoria di nullità del decreto del Commissario ad acta n. 81/13.

Con detta ordinanza il TAR dispone incumbenti istruttori rinviando la causa alla Camera di Consiglio del 16/7/2014.

Il TAR richiede nello specifico di “- *acquisire una documentata relazione di chiarimenti della Regione e del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario sulle determinazioni che verranno adottate in relazione al sopravvenuto parere ministeriale n. 476/2013; effettuare una verifica delle tariffe determinate dalla Regione con riferimento agli specifici aspetti contestati dai ricorrenti in ordine ai calcoli effettuati sui costi standard del personale, all'uopo demandandone l'esecuzione alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che procederà in contraddittorio con le parti in causa; Considerato che le relazioni di chiarimenti e la relazione di verifica con la relativa documentazione dovranno essere depositate presso la segreteria del Tribunale amministrativo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza a cura delle parti ricorrenti, le quali anticiperanno le eventuali spese occorrenti all'esecuzione degli incumbenti istruttori;*

Resto in attesa di sentirVi per organizzare il lavoro per il quale sarà necessario nominare un nostro consulente di parte.

Distinti saluti.

Avv. Patrizia Kivel Mazuy
